

DONAZIONI/1 I giudici contabili tornano a chiedere interventi per il superamento di molti problemi 5 per mille, la Corte dei conti fa il bis

PAOLO PESTICCIO

La Corte dei Conti, organo con funzioni giurisdizionali ed amministrative di controllo fiscale sulle entrate e spese pubbliche all'interno del bilancio dello Stato, è tornata a pronunciarsi sullo stato del 5 per mille. A poco meno di un anno dalla relazione che ha scosso dalle fondamenta l'istituto del 5 per mille (cfr. deliberazione della Sezione n. 14/2013/G, adottata nell'adunanza del 5 dicembre 2013) ed ha richiesto a tutte le amministrazioni dello Stato coinvolte di riferire circa le gravi carenze e problematicità che da anni lo affliggono il supremo organo della magistratura torna a pronunciarsi con la deliberazione n. 14/2014/G.

In verità, questo secondo pronunciamento è un atto dovuto e conseguente al primo attraverso il quale la Corte rende note le risposte giunte dalle amministrazioni interrogate ed, altresì, rilancia nuovamente la necessità di porre in essere interventi efficaci ed efficienti per il superamento delle numerose distorsioni, alterazioni e carenze dettagliatamente rilevate con la precedente deliberazione.

La nuova relazione, assai più breve della precedente, si compone di una breve sintesi sull'attuale configurazione del 5 per mille, che permette alla Corte di ricordare le principali disfunzioni che affliggono l'istituto, e di un'ulteriore parte che offre spazio alle determinazioni giunte dalle differenti amministrazioni coinvolte, a vario titolo, nell'istituto oltre che ad ulteriori e conseguenti riflessioni della Corte.

Diviene, pertanto, utile dare conto brevemente e diffusamente delle criticità rilevate nella prima parte della nuova relazione in modo da meglio valutare anche il contenuto della seconda parte della stessa che entra maggiormente nel dettaglio delle questioni.

Un rilievo generale e riassuntivo su tutti è quello per il quale, secondo la Corte, «il quadro normativo risulta ancora confuso» seppure diviene essenziale segnalare che la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015) - di poco posteriore alla deliberazione in esame - ha proceduto alla stabilizzazione della misura. Le questioni legate, pertanto, alla provvisorietà della norma istitutiva possono dirsi parzialmente, ma solo parzialmente, superate.

Resta tuttavia evidente, ad un'attenta lettura della relazione, che la semplice stabilizzazione non è misura sufficiente ad evitare i numerosi problemi legati alla necessità sia di una maggiore rapidità nella costituzione degli elenchi e nel pagamento delle somme sia di un'efficace coordinamento dei differenti enti coinvolti.

La stabilizzazione, infatti, non ha risolto le criticità legate all'eccessivo numero di amministrazioni coinvolte ed alla carenza di coordinamento tra le stesse, né quello legato alla mancanza di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito alla compilazione degli elenchi dei soggetti ammessi. Ma le criticità non finiscono qui: annoverandosi, altresì, quelle legate alla necessità di abolire il tetto di spesa che mortifica le potenzialità dell'istituto, alla rideterminazione delle categorie dei beneficiari dell'istituto, al necessario miglioramento degli aspetti legati alla trasparenza della gestione etc. (cfr. deliberazione n. 14/2013).

Deve segnalarsi, inoltre, all'interno della deliberazione il richiamo all'interpellanza urgente posta al Governo, da un gruppo di parlamentari, all'indomani della deliberazione n. 14/2013/G nella quale venivano riproposte le numerosissime distorsioni rilevate dalla Corte richiedendo, per alcune di es-

se, un intervento celere ed immediato, anche attraverso disposizioni regolamentari, in attesa di un riordino normativo.

La seconda parte della nuova deliberazione della Corte contiene, invece, la posizione espressa dalle differenti amministrazioni interpellate. In essa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sembra affrettarsi ad evidenziare di aver già posto all'attenzione dei competenti uffici tutte le osservazioni poste dalla Corte, rilevando tuttavia che è in essere un ampio intervento sulla legislazione di terzo settore e che «la tipologia di strumento normativo che il Governo intende adottare, ossia un disegno di legge delega, non consente di particolareggiare eccessivamente le proposte nella prima fase dell'intervento, richiedendo che solo in sede di disposizioni attuative si proceda a definire compiutamente tutti gli aspetti della riforma».

In merito alla necessità di una ridefinizione finalizzata a restringere il numero dei soggetti che possono accedere al 5 per mille, azione, a detta della Corte, «utile per assicurare una più razionale allocazione delle risorse» il Ministero evidenzia che tale razionalizzazione dovrebbe avvenire attraverso un intervento legislativo in quanto, diversamente, potrebbe interpretarsi come «una limitazione delle possibilità di scelta del contribuente».

Ad ogni modo l'intervento legislativo attraverso i decreti delegati dovrebbe prevedere anche una revisione complessiva dei requisiti sostanziali degli enti non profit operando una ulteriore selezione in relazione agli attuali soggetti che beneficiano delle risorse del 5 per mille, stabilizzandone altresì - in modo pressoché definitivo - i beneficiari.

In merito ad altra delicata questione legata al comportamento poco trasparente tenuto da taluni intermediari che avrebbero agito in potenziale conflitto di interesse, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato di aver proceduto all'individuazione di alcuni fattori di rischio che, nell'ambito dell'organizzazione dei Caf e/o dell'attività di assistenza fiscale, po-

trebbero aver dato luogo a correlazioni tra i Caf e determinati enti destinatari della misura.

Proprio in tale contesto l'Agenzia delle Entrate starebbe predisponendo una direttiva finalizzata a «a) rilevare eventuali ingerenze nel processo decisionale dell'utente del Caf, che ne limitino l'autonomia nell'effettuazione della scelta in argomento; b) individuare eventuali comportamenti fraudolenti, posti in essere nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale, volti a procurare un indebito vantaggio economico a un determinato beneficiario; c) in caso di schede prive di scelta, corretta trasmissione all'Agenzia dell'informazione circa la mancata effettuazione della scelta in parola».

La stessa Agenzia dichiara inoltre di aver predisposto «un piano di interventi mirati a controllare, nel 2014, le modalità di gestione da parte dei Caf delle scelte della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef».

Sulla questione numerosi soggetti interpellati dalla Corte (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Istituto italiano della donazione) concordano nel ritenere utile l'approfondimento predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Sulla maggiore trasparenza derivante dalla pubblicazione sul web dei dati inerenti al 5 per mille - con l'indicazione per ciascuno ente delle categorie per le quali è stato ammesso al beneficio, delle scelte totali ricevute e dei relativi importi complessivi - l'Agenzia

delle Entrate riferisce che la raccomandazione relativa ad una maggiore specificazione dei beneficiari è stata già recepita e attuata. Tuttavia, ribatte la Corte, si rilevano ancora evidenti inefficienze, tra le quali, i) la mancata elaborazione degli elenchi aggregati per le annualità pregresse e ii) la mancata aggregazione - per l'anno 2012 - degli enti beneficiari in gestione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo «pubblicati separatamente dallo stesso Ministero in forma poco trasparente».

Absolutamente inspiegabile resta poi per la Corte il motivo per cui sia stata preclusa la partecipazione alla misura agli «enti di diritto pubblico delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenuto conto dei rilevantissimi tagli di bilancio che il Ministero interessato ha subito

negli ultimi anni».

Quanto alla stabilizzazione del 5 per mille, la già citata legge di stabilità 2015 ha dato risposta definitiva sulle intenzioni del legislatore in merito. Legata strettamente a tale provvedimento sarebbe anche l'eliminazione del tetto di spesa in maniera tale che l'attribuzione del 5 per mille dell'Irpef non si trasformi, di fatto, in una percentuale minore. La Corte ritiene, che nell'impossibilità di procedere all'eliminazione sia, comunque, preferibile una riduzione della percentuale attribuita, essendo assai grave che il patto tra lo Stato e i contribuenti venga nei fatti sistematicamente violato. L'amministrazione finanziaria evidenzia poi come l'eliminazione del tetto di spesa alle risorse da erogare sia una valutazione strettamente politica la quale, tuttavia, non deve trascurare eventuali possibili effetti sugli equilibri di finanza pubblica, essendo necessario pertanto reperire prima idonea

copertura finanziaria.

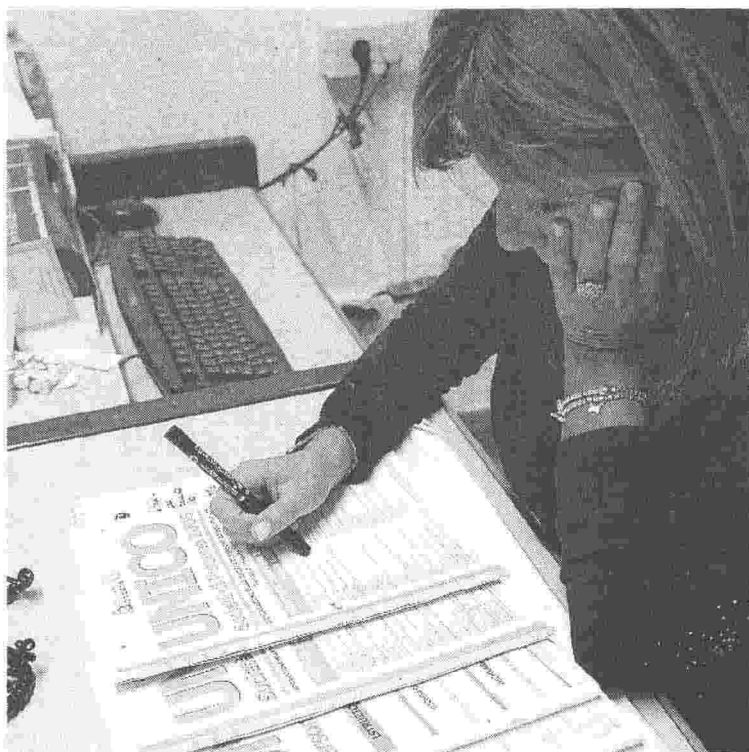
In relazione all'introduzione di una soglia minima di contributo al di sotto della quale gli enti perdano la possibilità di accedere al beneficio della ripartizione, tutte le amministrazioni sembrano convergere. A tal proposito si ritiene, tuttavia, opportuno segnalare la necessità di salvaguardare la libertà di scelta dei contribuenti, introducendo tale soglia, con norma di rango primario e non regolamentare. Stesso discorso si ritiene debba valere per l'ipotesi - con la quale non si concorda - ventilata dal Ministero dell'Interno «di far confluire le risorse in un fondo, al fine di ridistribuirle in base alle reali necessità dei comuni, indipendentemente dal luogo di residenza del cittadino».

La relazione contiene infine talune altre indicazioni tra le quali si segnalano: i) la possibilità di concentrare i pagamenti in capo ad un'unica struttura in modo da poter contrarre i tempi d'attesa,

ii) la riunione, in una sola Anagrafe, degli albi, degli elenchi e dei registri attualmente presenti ed una più penetrante capacità di controllo delle singole amministrazioni competenti sulle iscrizioni e sulle cancellazioni, così come iii) la creazione di un database pubblico con dati provenienti dall'Agenzia delle entrate, dalla Camera di commercio, dal Coni e dalle altre amministrazioni coinvolte, che consenta di valutare più compiutamente l'operato degli enti con finalità sociali.

Cinquantamila enti coinvolti, oltre tre miliardi di euro erogati dalla sua introduzione e tante discussioni tra sostenitori e detrattori della misura; non c'è dubbio che urge un intervento del legislatore veloce e completo. La stabilizzazione della misura, in assenza di un riordino complessivo dell'istituto non è sufficiente in alcun modo a risolvere problemi e contraddizioni rilevate in quasi dieci anni di esperimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.